

**Słowa kluczowe:** Kan. 1399, zasada legalizmu, reforma kanonicznego prawa karnego, Doktryna Kościoła

**Parole chiavi:** can. 1399, principio di legalità, riforma del diritto penale canonico, Dottrina della Chiesa

**Keywords:** can. 1399, the principle of legality, the reform of canonical penal law, Church Doctrine

**Dariusz Kłosiński**<sup>1</sup>

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO SAN PIO X DI VENEZIA, ITALIA

ORCID: 0000-0002-4809-9818

# CAN. 1399 NEL PROCESSO DI ULTIMA RIFORMA DEL LIBRO VI CIC

I cambiamenti che riguardano l'ambito morale, che si possono constatare nella Chiesa, la sostituzione erronea delle sanzioni penali con il perdono, per i motivi dell'amore cristiano (Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis [PCLTI], 2011, p. 5), hanno motivato Benedetto XVI ad ordinare con la decisione del 25 gennaio 2008 la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 [CIC 1983]. L'intenzione del Papa era adattare le disposizioni del diritto penale canonico alla situazione attuale della Chiesa. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha divulgato lo „Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici” [Schema] (PCLTI, 2011). Poi il testo dello schema è stato inviato alle Conferenze Episcopali, alle Congregazioni della Curia Romana ed anche alle Conferenze dei Superiori Maggiori degli Istituti di Vita Consacrata per ricevere i loro commenti sul testo (Kaleta, 2015, 118). Papa Francesco mediante la Const. ap. *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 (Francesco, 2021) concluse i lavori al nuovo Libro VI del Codice e riforma il diritto penale latino<sup>2</sup>. Uno dei temi nevralgici nei commenti della dottrina che riguarda l'ambito penale canonico dopo la promulgazione del CIC 1983 era il modo nel quale viene accolto in esso il principio di legalità e la presenza nel Libro VI la norma che è in evidente contrasto con il principio, cioè il can. 1399. Nell'ar-

1 **Ks. dr Dariusz Kłosiński** – sacerdote della diocesi di Łomża, dottore in diritto canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia (e-mail: [dariuszm.klosinski@gmail.com](mailto:dariuszm.klosinski@gmail.com)).

2 Per conoscere precisamente la cronologia dei lavori sul nuovo Libro VI, vedi: (Astigueta, 2021).

titolo ci fermeremo alla presentazione e all'analisi del testo del can. 1399 descritto nel progetto e nel testo definitivo del nuovo Libro VI.

## 1. CAN. 1399 NELLO SCHEMA RECOGNITIONIS LIBRI VI DEL CIC 1983

Il can. 1399 nello *Schema* affermava che:

Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel ecclesiasticae legis externa violatio tunc tantum potest iusta poena puniri cum violatio eiusque gravitas ex ipsa Ecclesiae doctrina clare et certe innotescat proindeque quaedam sanctio rationabiliter praevideri possit et dummodo necessitas urgeat damnum et scandalum reparandi. (PCLTI, 2011, 39)

La parte introduttiva dello *Schema* illustra le motivazioni che spingono il legislatore a voler modificare i singoli canoni. Mentre, la seconda parte del documento introduce il progetto di riforma del Libro VI e presenta una descrizione dei singoli canoni. Relativamente al can. 1399 si legge:

Quaedam verba adduntur ad melius explicandam rationem huius traditionalis praevisionis normativae. Principium iuridicum: „Nulla poena sine lege poenali” nullatenus in casu contradicitur, ex eo quod „lex poenalis”, qua sancitur violatio eiusque gravitas, etsi non contineatur in quadam norma formali, tamen clare et certe ab omnibus cognosci potest, cum tali modo in doctrina Ecclesiae contineatur et affirmetur. (PCLTI, 2011, 16)

All'inizio è doveroso osservare che, nonostante le numerose critiche sia durante il processo di codificazione sia dopo la promulgazione del CIC 1983 e la mancanza di una norma simile nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali [CCEO 1990], il Legislatore aveva intenzione di mantenere la „Norma generale”. Vedeva allora la necessità di una disposizione penale che risponda ai casi precisi che non sono previsti nella parte seconda del Libro VI. Il canone nel progetto era sempre collocato come ultimo del Libro VI, sotto lo stesso Titolo VII intitolato „Norma generalis”. Occorre affermare che lo *Schema* non prevedeva molti cambiamenti strutturali del Libro VI, ma si poteva osservare l'intenzione del Legislatore di precisare e ampliare notevolmente certe disposizioni che riguardano le pene espiatorie nella prima parte, ma anche alcuni canoni nella seconda parte del Libro VI.

La prima parte del canone „Praeter casus hac vel aliis legibus statutos” era

immutata, per cui il nucleo delle possibili discussioni sulla relazione della norma con il principio di legalità permaneva. Il cambiamento riguardava l'aggettivo *ecclesiasticae* utilizzato al posto di *canonicae* poiché rispondeva alle numerose richieste dei canonisti presentati già dopo la promulgazione del CIC 1983 (Sanchis, 1993, p. 49; De Paolis e Cito, 2000, p. 368-369; Astigueta, 2003, p. 605; 2010, p. 16; Pighin, 2021, p. 523). La distinzione tra *divinae* ed *ecclesiasticae* pone maggiore coerenza tra il Titolo I del Libro I del CIC 1983 e il fatto che per legge ecclesiastica non si intende solo quella codiciale, in quanto il concetto è ben più esteso. Tale cambiamento mette in risalto le due fonti normative del diritto della Chiesa, quella divina e quella umana.

Un cambiamento radicale lo vediamo invece nella seconda parte della norma presente nello *Schema*. Non troviamo più la prima condizione necessaria per applicare il canone prevista nella norma vigente cioè *specialis violationis gravitas*, la seconda condizione invece è ridotta solo alla necessità di *damnum et scandalum reparandi*. Per quanto riguarda lo scandalo, nel progetto del futuro canone esso deve essere già compiuto. A nostro parere la riduzione della reazione penale solo alla conseguenza, cioè al bisogno di riparazione del danno provocato dal comportamento scandaloso già esistente, si mostra come una proposta opportuna. Lo strumento preventivo più adatto e veloce nel diritto canonico è ovviamente il precetto penale. Di questo parere sono anche molti autori che commentavano il can. 1399 (Pighin, 2021, p. 522; Sanchis, 1993, p. 61; Gottero, 1997, p. 352). La mancanza della prevenzione nello *Schema* del can. 1399 presenta un ritorno alla condizione prevista nel can. 2222 del CIC 1917 dove si richiedeva, che lo scandalo fosse già compiuto. Nel progetto del nuovo canone non vediamo la condizione che riguarda la *specialis violationis gravitas*, presente nella norma in vigore. Ricordiamo che siamo sempre nella seconda parte del Libro VI, dove ogni azione penalizzata dai canonici deve essere grave e imputabile per dolo o per colpa, secondo quanto disposto dal can. 1321 §1 non modificato nello *Schema*, che dopo l'ultima riforma del diritto penale è diventato il §2 dello stesso canone.

### **1.1. La valutazione della gravità della trasgressione e la dottrina della Chiesa**

Nel progetto del nuovo can. 1399 si poteva trovare un'altra novità notevole che riguarda la *Ecclesiae doctrina clare et certe*. Cosa intenderebbe il Legislatore facendo riferimento alla dottrina della Chiesa chiara e certa? Il can. 750 definisce tutte le verità dogmatiche che sono proposte dalla Chiesa ai fedeli, e che portano conseguenze penali in caso di inosservanza. Il canone è stato modificato nel 1998 con mp *Ad tuendam fidem* di Giovanni Paolo II (Ioannes Paulus II, 1998), ed è stato

diviso in due paragrafi. Il primo paragrafo riguarda tutte le dottrine che fanno parte della rivelazione divina scritta o tramandata e chiedono dai fedeli l'assenso di fede. La negazione o il dubbio ostinati di tali verità, definita nel can. 751 come eresia, è sanzionata penalmente nel can. 1364 con la scomunica *latae sententiae*. Invece il secondo paragrafo del can. 750 precisa che anche le singole verità che riguardano la fede o costumi, pur non essendo divinamente rivelate, possono essere oggetto del magistero infallibile. I credenti rispetto a tali dottrine non sono tenuti a un assenso di fede, ma hanno l'obbligo di accoglierle e ritenerle con fermezza. La conseguenza penale di un eventuale rifiuto è presente nel can. 1365 riformato, mentre il can. 752 tratta il caso del rifiuto del magistero non infallibile (Mosconi, 2022, p. 645-646). Il canone riformato prevede non solo una giusta pena, secondo la versione previgente della norma, ma anche una censura, la privazione dell'ufficio ed eventuali pene espiatorie da poter aggiungere. La tematica contenuta nel can. 1371, nella versione del Libro VI antecedente l'ultima modifica, era molto complessa, ma il suo nodo comune stava nella disobbedienza verso le autorità della Chiesa, soprattutto verso i suoi Pastori. La punizione era prevista in due casi diversi: il rifiuto, o l'insegnamento contrario alla dottrina proposta dai Pastori della Chiesa nella loro funzione di magistero, e l'ostinata disobbedienza ai dettami provenienti dalla loro funzione di governo (Pighin, 2014, p. 363). La nota dottrinale della CDF del 29 giugno 1998 precisa, che chi negasse le dottrine *de fide tenenda*, di cui al can. 750 §2, „assumerebbe una posizione di rifiuto di verità della dottrina cattolica e pertanto non sarebbe più in piena comunione con la Chiesa cattolica” (CDF, 1998, p. 547; Vanzetto, 2022, p. 206; Pighin, 2014, p. 364).

I canoni che prevedono le conseguenze penali per i delitti dottrinali già citati in precedenza (cann. 1364; 1371 prima della riforma), nello *Schema* appaiono notevolmente cambiati. Soprattutto il can. 1371, che è stato diviso in due canoni diversi. Nella proposta di riforma il can. 1371 n. 1 diventa il can. 1365, e viene collocato subito dopo il can. 1364, nella Parte II del Libro VI, sotto il Titolo I che nello *Schema* suona: *De delictis contra Fidem et Ecclesiae unitatem*. Al testo della norma prima della riforma è stata aggiunta una conseguenza penale molto più forte e precisa: „censura puniatur et privatione officii, si quod habeat; his sanctionibus aliae addi possunt de quibus in can. 1336”. Il n. 2 del can. 1371 nella proposta diventa il §1 del nuovo can. 1371, e prevede simili conseguenze penali come il can. 1365 in progetto. Il §2 del can. 1371 ripete letteralmente il can. 1368 del Codice prima della riforma. Si sono però aggiunti ancora due paragrafi al can. 1371: „§3. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam exsecutoriam iusta poena puniatur, non exclusa censura, et salva semper damnorum et iustitiae reparatione. §4. Qui obligationem secreti pontificii servandi violat poenis de quibus in can. 1336 puniatur”.

Vediamo dunque che i canoni riguardanti i delitti contro la dottrina della fede, nello *Schema* della riforma del Libro VI sono stati notevolmente cambiati, e le conseguenze penali previste sono più precise e rigorose. Possiamo notare che nel can. 1371 riformato sono presenti sei paragrafi, e non solo quattro come nello *Schema*.

Il can. 1399 in progetto prevedeva la punizione con giusta pena per la violazione la cui gravità „ex ipsa Ecclesiae doctrina clare et certe innotescat”. L’azione contro la dottrina divina formalmente rivelata (can. 750 §1), ma anche quella non formalmente rivelata e proposta in via definitiva dal Magistero (can. 750 §2), oppure l’insegnamento del Sommo Pontefice o Collegio dei Vescovi, anche se non definitivo (can. 752), rappresentano certamente tale gravità. Il Codice vigente, e lo *Schema* ancor di più, protegge la dottrina della Chiesa dai tre livelli sopracitati e provvede una sanzione in caso di violazione. Va ricordato però, che le azioni delittuose contro la dottrina della Chiesa, previste nei canoni esaminati sopra non esauriscono tutti i delitti possibili contro la dottrina. Come giustamente osserva Pighin, un esempio difficile da inquadrare lo troviamo nelle disposizioni del can. 752, relativamente all’insegnamento morale del magistero autentico ordinario ma non definitivo. Anch’esso è obbligatorio, anche se non allo stesso livello dell’insegnamento di cui al can. 750, e va accolto da parte di ogni fedele. Un altro problema che Pighin riscontra „riguarda la legittimità dell’insegnamento del magistero nel campo della legge naturale [...] soprattutto in tema di dottrina sociale e di bioetica” (Pighin, 2011, p. 271). Ci sono inoltre molti casi, identificati dalla dottrina stessa come atti e comportamenti concreti, che in quanto materia sono considerati peccato grave. Questi, sotto certe condizioni, possono avere carattere delittuoso. Tali atti, che non sempre si trovano nell’elenco dei delitti nel Libro VI, potrebbero trovare una risposta penale proprio nel can. 1399. Un’azione contraria alla dottrina della Chiesa che provoca scandalo nella comunità ecclesiale non può rimanere senza adeguata reazione da parte dell’autorità.

Nel Const. ap. *Sacrae disciplinae leges*, con la quale Papa Giovanni Paolo II ha promulgato il CIC 1983, si nota come le norme codiciali sono in un certo senso la traduzione nel linguaggio canonico proprio della dottrina ecclesiale:

Lo strumento, che è il Codice, corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologicala. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologicala conciliare. (Ioannes Paulus II, 1983, XI)

Successivamente il Pontefice ricorda come sia impossibile tradurre perfettamente „l'immagine della Chiesa”, poiché il Codice, e ovviamente tutto il diritto ecclesiastico, deve sempre riferirsi in modo naturale a tale esempio (Ioannes Paulus II, 1983, XI). Proprio la dottrina esprime l'immagine vera della Chiesa:

Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio [...]; la dottrina per cui la Chiesa è vista come „comunione”, [...]; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale. A questa dottrina si riconnette anche quella che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici; e, finalmente, l'impegno che la Chiesa deve porre nell'ecumenismo. (Ioannes Paulus II, 1983, XII)

Il progetto del nuovo can. 1399 chiedeva la *Ecclesiae doctrina clare et certe* per una eventuale valutazione della gravità della trasgressione e una successiva applicazione della pena. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, come assicura San Giovanni Paolo II nella Const. ap. *Fidei depositum*, troviamo „un'esposizione della fede della Chiesa e della dottrina cattolica, attestate o illuminate dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione apostolica e dal Magistero della Chiesa” (Ioannes Paulus II, 1992, p. 117). Il testo del Catechismo è „sicuro e autentico per l'insegnamento della dottrina cattolica” (Ioannes Paulus II, 1992, p. 117). Proprio queste sono le qualità che richiedeva il can. 1399 nello *Schema* della riforma.

Anche Mosconi nel suo intervento sottolinea, che la valutazione della gravità nel caso del can. 1399 nello *Schema* era collegata con la dottrina della Chiesa: „Nello *Schema* [...] del 2011 si era ipotizzato che la gravità della violazione dovesse essere valutata in base alla dottrina della Chiesa, con chiarezza e certezza e che la necessità di riparare lo scandalo [...] dovesse essere associata anche alla gravità del danno” (Mosconi, 2022, p. 273).

Siamo sempre in campo penale, che nel caso del canone esaminato, considera l'azione esterna dolosa. Si può affermare che il nuovo canone in progetto poteva trovare la sua applicazione in qualunque caso di violazione grave, considerata sicuramente come peccato grave, e non prevista espressamente nelle altre norme penali della seconda parte del Libro VI, il quale ha già provocato un danno attraverso lo scandalo nella comunità ecclesiale. In verità l'ambito dei casi previsti nel Catechismo della Chiesa Cattolica come peccati gravi, riferiti a un singolo precetto

del decalogo, è sicuramente più ampio rispetto a quelli previsti nel Libro VI. L'intenzione della nuova norma era proprio rispondere penalmente ai casi di violazione della dottrina che non trovano una precisa norma penale nel Codice.

## 1.2. La sanzione che può essere ragionevolmente prevista

Un ulteriore aspetto interessante che si nota nel testo del can. 1399 dello *Schema* riguarda la sanzione penale, che „rationabiliter praevideri possit”. L'applicazione stretta del principio di legalità, secondo il modello che troviamo negli ordinamenti civili, prevede che la pena deve essere stabilita dall'autorità competente nel modo più preciso possibile, e soprattutto prima del fatto criminoso. Il ricorso alla sanzione che può essere „ragionevolmente” prevista allontanava la norma dal concetto positivistico della legalità penale. Nella disposizione presentata nello *Schema* del can. 1399 possiamo osservare l'influsso delle argomentazioni descritte nella sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2005. In tale sentenza il giudice vaticano, trovandosi nella situazione di assenza di una norma penale previa, e quindi nelle circostanze simili previste dal can. 1399, fa riferimento alla sentenza della Corte EDU del 22 novembre 1995 (Corte EDU, 1995b) dove viene affermato che: „l'interpretazione giuridica dell'ordine giuridico elaborata dal giudice costituisca anche un elemento portante del sistema penale, e che detta interpretazione non contraddica il principio di legalità, se la decisione finale adottata [...] sia compatibile con l'essenza del reato, e possa ragionevolmente essere prevista” (Tribunale SCV, 2007, n. 9).

Il ricorso agli elementi della legalità sostanziale, descritti nella sentenza sopra citata, non osserva strettamente il principio di legalità, ma non viola i criteri dell'ordinamento penale canonico, che affronta invece non solo gli elementi formali della legge, ma anche sostanziali. Le novità presenti nel can. 1399 dello *Schema* non sono entrate nel testo finale approvato da Papa Francesco, ma mostrano influssi di diverso tipo che accompagnavano il Legislatore durante i lavori preparativi al nuovo Libro VI.

È utile a questo punto ricordare la riflessione di Coccopalmerio, che già nel 2001, nella prima edizione del Codice di diritto canonico commentato da *Quaderni di diritto ecclesiale*, alla domanda „Dove si trova il diritto della Chiesa?”, riferendosi al can. 1399, risponde:

Orbene, a nostro parere, detta previsione non costituirebbe un'eccezione incomprensibile al principio giustissimo della legalità della pena [...], per il profondo motivo che l'antisocialità dei comportamenti adombrati nel detto can. („la speciale gravità della violazione”) e la relativa [...] sanzione canonica sono già promulgate nella stessa dottrina ecclesiale, la quale con-

danna, in forma ricorrente, certi comportamenti [...] e quindi costituisce la più significativa, e a tutti nota, promulgazione del diritto nel caso in questione. Se poi è vero che il diritto della Chiesa comprende anche i doveri morali non compiendo i quali si compie peccato grave, dobbiamo ritenere che il diritto della Chiesa si trova anche là dove l'attività magisteriale ha dichiarato che esiste un dovere morale. (Coccopalmerio, 2017, p. 51-52).

## 2. CAN. 1399 NEL NUOVO LIBRO VI

L'ultima riforma del diritto penale canonico fatta da Papa Francesco mediante la Const. ap. *Pascite gregem Dei*, non accoglie la proposta dello *Schema*, e nel testo definitivo promulgato è presente lo stesso can. 1399 come nel CIC 1983. Il canone è presentato come ultimo nel Libro VI e come unica norma del titolo VII intitolato *Norma generalis*. Il Legislatore ha deciso di preservare la disposizione originale del canone e di non introdurre le novità nel suo contenuto. Il can. 1399 non è l'unico nel testo finale a non essere stato riformato secondo la proposta dello *Schema*. Possiamo dunque presumere che il Legislatore non intendeva cambiare il canone già conosciuto nella dottrina, valutando gli elementi nuovi del progetto come non molto significativi, oppure già presenti in alcune parti del Libro VI. Nel suo intervento Arietta presenta anche altre motivazioni del Legislatore, per le quali ha deciso di non mutare il can. 1399:

L'indirizzo di fondo è stato accolto addirittura dalla giurisprudenza europea, in favore della punizione di condotte non formalmente tipizzate che ragionevolmente facessero prevedere l'intervento sanzionatorio dell'autorità (Corte EDU, 1995a). Nel caso di un sistema penale che va applicato in tutte le culture umane, una disposizione di chiusura di questa natura non pare possa essere evitata. (Arrieta, 2021, p. 49)

La disposizione del can. 1399 durante il processo di codificazione postconciliare era oggetto di notevoli critiche da parte di alcuni esperti che riconoscevano nella norma il punto in cui il diritto penale canonico non osserva nello stesso modo il principio di legalità, secondo il modello accettato dal diritto secolare, che così facendo allontana due ordinamenti (Krukowski, 1970, pp. 50-56). Il fatto che il Legislatore ecclesiastico non abbia modificato il can. 1399 significa che non cerca di avvicinare i due sistemi penali. Boni nel suo articolo dove tratta la riforma del Libro VI commentando la presenza del can. 1399 non modificato afferma: „Il diritto penale canonico ancora una volta, e suggestivamente nel canone finale – una „bandiera”

più che un „mezzo penale” – suggella l’inverosimile se non impossibile suo livellamento e standardizzazione agli ordinamenti secolari” (Bono, 2022, p. 80).

Relativamente ai canoni che proteggono la dottrina della Chiesa, presenti nello *Schema* e analizzati sopra, essi sono stati accolti nel testo promulgato. Il nuovo can. 1365, che rappresenta il can. 1371 n. 1 CIC 1983, risulta quasi identico a quello dello *Schema*. Nella seconda parte relativa alla privazione dell’ufficio come una delle possibili conseguenze penali, è stata cancellata la frase „si quod habeat”. È una riduzione logica. Il soggetto deve possedere un ufficio affinché possa essere punito mediante la privazione di quest’ultimo. Nel testo definitivo vengono inoltre precisate le pene espiatorie che possono essere applicate in caso di delitto previsto nella norma. Il can. 1365 prevede l’applicazione delle pene presenti solo nei §§2-4 del can. 1336, per cui non può essere applicata la dimissione dallo stato clericale presente nel §5 di questo canone.

Simili conseguenze penali sono presenti nel can. 1371 §1, esso ripete quasi letteralmente la norma descritta nello *Schema*. È stata solo aggiunta l’espressione *pro casus gravitate*, a sottolineare l’obbligo del giudice di valutare la gravità del fatto criminoso compiuto prima della punizione.

I delitti riguardanti la dottrina della fede, trattati dai cann. 750 §2 e 752, sono affrontati anche dal can. 1365. Per quanto riguarda la dottrina nel senso più ampio e morale, come la vediamo nel Catechismo, i possibili fatti criminosi contro di essa sono previsti in altre norme del diritto penale canonico.

## CONCLUSIONE

La Chiesa è una comunità molto complessa in cui si riscontrano problematiche di natura morale, disciplinare e penale che toccano tutti i membri della comunità. Appare poco probabile pertanto, avvalersi di un unico sistema penale, un elenco preciso contenente tutti i possibili delitti. La legge quindi, deve continuamente evolversi e garantire un’adeguata risposta, anche di natura penale, ai nuovi delitti. Purtroppo però, il processo legislativo che mira ad assicurare giustizia spesso appare complesso e lento sia che si tratti di diritto penale statale che di diritto canonico. Nel caso del diritto canonico i casi delittuosi non previsti dalla legge penale positiva trovano risposta attraverso il can. 1399. Le soluzioni che prevedono la punizione, anche in caso di comportamenti che fino ad oggi non erano definiti come delitti dalla legge positiva, o che a seguito di una valutazione dell’ordinario si giunga all’applicazione di una pena, sono inaccettabili nei sistemi in cui il principio *nullum crimen sine lege* è stato accolto in modo strettamente formale. Il can. 1399, lungamente criticato in quanto ritenuto in evidente contrasto con il principio di legalità, rap-

presenta quello strumento che permette all'autorità della Chiesa di reagire sempre, anche quando lo scandalo è provocato da un comportamento non tipizzato come un delitto e ferisce la comunità o il bene della Chiesa. Si nota inoltre, come le discussioni relative alle modalità con cui il principio di legalità dovrebbe essere accolto nel diritto canonico appaiono poco incisive e non suscitano problematiche come nel periodo postconciliare. Il ricorso alla dottrina della Chiesa e alla sanzione ragionevolmente prevedibile, descritte nello *Schema* del can. 1399, potevano portare a interpretazioni errate e aumentare le già numerose critiche mosse nei confronti della Norma generale. La volontà del Legislatore di preservare la Norma generale nel suo stato originale appare la scelta giusta poiché la norma, già conosciuta e applicata nella pratica penale canonica, può svolgere il suo servizio per il bene della Chiesa.

## Bibliografia

- Arrieta, J. I. (2021). Il nuovo diritto penale canonico. Motivazioni della riforma, criteri e sintesi dei lavori. Le principali novità del Libro VI CIC. In: L. Sabbarese (ed.), *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, 35-54. Urbaniana University Press.
- Astigueta, D.G. (2003). Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica. *Periodica 92*, 589-651.
- Astigueta, D.G. (2010). Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero. *Periodica 99*, 1-33.
- Astigueta, D.G. (2021). Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale. *Periodica 110*, 351-384.
- Boni, G. (2022). Il Libro VI. De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica. *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>) 11, 1-132.
- Coccopalmerio, F. (2017). Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale. In: Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (ed.). *Codice di Diritto Canonico Commentato*. (p. 31-53). Ancora Editrice.
- Congregatio pro Doctrina Fidei [CDF]. (1998). *Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della Professione di Fede*. AAS (90), 544-551. Traduzione (25.02.2025): [https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_1998\\_professio-fidei\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_1998_professio-fidei_it.html)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDUa]. sentenza 22 novembre 1995, *S.W. c. Regno Unito*. n. 47/1994/494/576. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57965>

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU]b]. sentenza 22 novembre 1995, *C. R. c. Regno Unito*. n. 48/1994/495/577. <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-57955>
- De Paolis, V. – Cito, D. (2000). *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*. Urbaniana University Press.
- Di Giorgio, D. (2008). Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano. *Ius Ecclesiae* 20, 243-261.
- Franciscus. (2021). *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei*, AAS 113 (6), 534-555.
- Gottero, R. (1997). La “norma generale” del diritto penale canonico (can. 1399). Commento a un canone. *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10, 343-354.
- Ioannes Paulus II. (1983). *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*. AAS 75 (2), VII–XIV.
- Ioannes Paulus II. (1992). *Constitutio Apostolica Fidei depositum*. AAS 86, 113-118.
- Ioannes Paulus II. (1998). *Litterae apostolicae motu proprio datae quibus normae quaedam inseruntur in Codice Iuris Canonici et in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium. Ad tuendam fidem*. AAS (90), 457–461.
- Kaleta, P. (2015). Kanoniczne sankcje karne za przestępstwa majątkowe. *Prawo Kanoniczne* 58, 117-135.
- Krukowski, J. (1970). Problem rewizji kan. 2222 Kodeksu Prawa Kanonicznego. *Roczniki Teologiczne – Kanoniczne* 17, 45 - 56.
- Mosconi, M. (2022). Commento al canone 750. In: Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, (p. 750-751). Ancora Editrice.
- Pighin, B.F. (2011). *I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teologica*. EDB Bologna.
- Pighin, B.F. (2014). *Diritto penale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*. Marcianum Press.
- Pighin, B.F. (2021). *Il nuovo sistema penale della Chiesa*. Marcianum Press.
- Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis [PCLTI] (2011). *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici (Reservatum)*. Typis Polyglottis Vaticanis.
- Sanchis, J. (1993). *La legge penale e il precetto penale*. Giuffrè Editore.
- Tribunale SCV, sentenza 5 maggio 2007, n. 9, Dalla Torre presidente, Picardi promotore di giustizia, *Ius Ecclesiae* 20 (2008) 227-242, che si può leggere, tra l'altro, in: D. Di Giorgio, (2008), pp. 228-242.
- Vanzetto, T. (2022). Commento al canone 205. In: Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (ed.), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, (p. 230-231). Ancora Editrice.

# CAN. 1399 IN THE PROCESS OF THE LATEST REFORM OF BOOK VI OF THE CIC

## SUMMARY

Canon 1399 CIC is a criminal norm that occupies a special place in the Code of Canon Law. Its unique character results primarily from the obvious discrepancy between the disposition of the Canon and the principle of legalism expressed in the formula *nullum crimen, nulla poena sine lege poenali previa*. During the recent process of the reform of ecclesiastical criminal law, culminating in the promulgation of the new Book VI of the Code of Canon Law, the possibility of a new edition of the General Principle was discussed. Despite the proposals present in the Draft Amendments (*Schema*), the Legislature decided to retain the Canon as promulgated in the 1983 Code. The article presents a historical outline of the process of the recent reform of the Canon. 1399, analyses the proposals for modification presented in the Schema and presents possible reasons why the norm was not modified in the promulgated text of the new Book VI of the CIC.

*Article submitted: 06.03.2025; accepted: 03.04.2025.*